



Attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)

A.G. 389

30 maggio 2022

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	389
Titolo:	Attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)
Norma di riferimento:	articoli 1 e 20 della legge 22 aprile 2021, n. 53
Relazione tecnica (RT):	presente

Finalità

Lo schema di decreto legislativo in esame – adottato ai sensi degli articoli 1 e 20 della L. 53/2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020) – reca il recepimento della direttiva UE 2019/1238 relativa al prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).

L'articolo 1 della L. 53/2021 - che delega il Governo ad adottare decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e all'allegato A - specifica, al comma 3, che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei suddetti decreti legislativi nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe. Alla relativa copertura, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della L. 234/2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della L. 196/2009.

L'articolo 20 delega il Governo, specificamente, ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 relativa al prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Il comma 2, lettera d), include, tra i criteri e i principi direttivi della delega, la previsione di un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari, anche individuando requisiti che garantiscano al risparmiatore in PEPP un livello di tutela almeno analogo a quello derivante dalla sottoscrizione di forme pensionistiche complementari già esistenti.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Articolo 1: contiene le definizioni applicabili al provvedimento.	La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e che da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 2: individua la Commissione di vigilanza	La relazione tecnica afferma che le disposizioni

<p>sui Fondi pensione (COVIP), la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) quali autorità nazionali competenti designate ai sensi del Regolamento, che dispongono di tutti i poteri di indagine e di vigilanza necessari per l'esercizio delle funzioni previste dal provvedimento in esame.</p>	<p>hanno natura ordinamentale e che da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità di vigilanza interessate (COVIP, Consob, Banca d'Italia ed IVASS) provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>Articolo 3: individua la COVIP quale Autorità nazionale competente a ricevere le richieste di registrazione dei prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP). La decisione di registrazione è adottata dalla COVIP, sentite la Banca d'Italia o l'IVASS. Alla COVIP compete, altresì, la decisione di annullamento della registrazione del PEPP.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e che da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità di vigilanza interessate (COVIP, Consob, Banca d'Italia ed IVASS) provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>Articolo 4: disciplina il riparto dei poteri di vigilanza tra le Autorità in tema di distribuzione dei PEPP. La COVIP è l'Autorità competente con riferimento agli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP); la CONSOB è l'Autorità competente a vigilare sulle banche, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le società di gestione del risparmio (SGR) e i gestori di fondi alternativi di investimento (GEFIA) e le Poste s.p.a.; l'IVASS è l'Autorità competente per le imprese di assicurazione e per altri intermediari assicurativi.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale che da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità di vigilanza interessate (COVIP, Consob, Banca d'Italia ed IVASS) provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>Articolo 5: illustra un'ulteriore ripartizione dei poteri spettanti a ciascuna Autorità nazionale con riferimento agli altri obblighi e competenze fissate nel Regolamento UE 2019/1238.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale. Le competenti Autorità di vigilanza provvedono all'adempimento dei rispettivi compiti e delle funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 6: prevede che la COVIP pubblici e aggiorni sul proprio sito i testi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che disciplinano le condizioni relative alla fase di accumulo e di decumulo. Le altre Autorità garantiscono sul proprio sito un link diretto a quello COVIP in cui sono presenti le suddette informazioni.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale. Le competenti Autorità di vigilanza provvedono all'adempimento dei rispettivi compiti e delle funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 7: disciplina le forme di collaborazione, anche operativa, tra le Autorità nazionali coinvolte.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale. Le competenti Autorità di vigilanza provvedono all'adempimento dei rispettivi compiti e delle funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>

<p>Articolo 8: introduce le sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, applicabili in caso di violazione delle disposizioni di cui al provvedimento in esame, differenziate a seconda che la violazione sia stata commessa da parte di una persona giuridica ovvero fisica. Si prevede, inoltre, l'applicabilità di sanzioni amministrative alternative (ordine di terminare il comportamento illecito ovvero dichiarazione pubblica indicante l'identità del soggetto e la natura della violazione) alla sanzione pecuniaria in caso di violazioni di scarsa offensività o pericolosità.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale. Le competenti Autorità di vigilanza provvedono all'adempimento dei rispettivi compiti e delle funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 9: dispone che i fornitori di PEPP comunichino ai risparmiatori le proiezioni pensionistiche, in modo da permettere la confrontabilità dei PEPP con le forme pensionistiche individuali. La COVIP, sentite le altre Autorità, fissa i tempi e le modalità di trasmissione di dette proiezioni.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale. Le competenti Autorità di vigilanza provvedono all'adempimento dei rispettivi compiti e delle funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 10: disciplina le condizioni per la fase di accumulo. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il finanziamento dei sottoconti italiani di PEPP può essere attuato, su base volontaria, mediante il versamento di contributi a carico del risparmiatore, del datore di lavoro o del committente; • i contributi sono deducibili per un importo non superiore ad euro 5.164,57. Ai fini del computo del predetto limite si tiene conto delle contribuzioni effettuate a forme pensionistiche complementari, nonché delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza. I contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16 del D. Lgs. 252/2005 (contributo di solidarietà con aliquota al 10% anziché la contribuzione INPS ordinaria); • ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e limitatamente ai primi 5 anni di apertura del sottoconto italiano, è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di apertura, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di apertura e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui. Ai fini del calcolo dei predetti limiti concorrono le deduzioni fruite con riferimento alla contribuzione alle forme pensionistiche complementari. 	<p>La relazione tecnica afferma che a livello unionale è stata sottolineata l'opportunità di assicurare ai PEPP la stessa fiscalità riconosciuta alle forme pensionistiche individuali. Con riguardo alla fase di accumulo, tale trattamento si concretizza nella deducibilità dal reddito imponibile IRPEF dei contributi versati, purché non superiori alla somma di 5.164,57 euro all'anno. L'importo massimo e le modalità di calcolo della deduzione seguono la disciplina già esistente nell'ambito della contribuzione alle forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. 252/2005.</p> <p>La RT afferma altresì che le disposizioni in esame non producono effetti in termini di minore gettito poiché estendono ai prodotti PEPP quanto previsto per le forme pensionistiche complementari e i prodotti pensionistici di cui al D. Lgs. 252/2005, non configurandosi quindi né come ulteriori forme agevolative né come modificative di un regime preesistente fondato sulla tassazione in via ordinaria. Le Autorità di vigilanza interessate (COVIP, Consob, Banca d'Italia ed IVASS) provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>

<p>Articolo 11: definisce la separazione delle attività e delle passività generate dalla fornitura del PEPP e la conseguente impossibilità di trasferimento o utilizzo per altre attività del fornitore di PEPP. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari del sottoconto italiano di un fornitore di PEPP non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o nell'interesse degli stessi.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità di vigilanza interessate (COVIP, Consob, Banca d'Italia ed IVASS) provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>Articolo 12: disciplina le modalità di trasferimento di una posizione PEPP presso un altro fornitore. Il totale delle commissioni e degli oneri addebitati al risparmiatore dal fornitore del PEPP per la chiusura del conto detenuto presso di esso è limitato alle spese amministrative effettivamente sostenute. Il totale delle commissioni e degli oneri addebitati non può comunque eccedere lo 0,2 per cento degli importi da trasferire. Le operazioni di trasferimento sono esenti da ogni onere fiscale.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non producono effetti in termini di minore gettito poiché estendono ai prodotti PEPP quanto previsto per le forme pensionistiche complementari e i prodotti pensionistici di cui al D. Lgs. 252/2005, non configurandosi quindi né come ulteriori forme agevolative e né come modificative di un regime preesistente fondato sulla tassazione in via ordinaria. Le Autorità di vigilanza interessate (COVIP, Consob, Banca d'Italia ed IVASS) provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>Articolo 13: disciplina gli istituti dell'anticipazione, della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) e del riscatto della prestazione individuale maturata prima dell'erogazione della prestazione pensionistica PEPP. In particolare, i risparmiatori possono richiedere un'anticipazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, della posizione maturata, per spese sanitarie. Sull'importo erogato è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno dall'apertura del sottoconto, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali; • decorsi otto anni di iscrizione al sottoconto italiano, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione maturata, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli. Sull'importo erogato si applica una ritenuta del 23 per cento; • decorsi otto anni di iscrizione al sottoconto italiano, per un importo non superiore al 30 per cento della posizione maturata nel sottoconto italiano, per ulteriori esigenze dei risparmiatori in PEPP, con ritenuta del 23 per cento. <p>Le anticipazioni possono essere reintegrate anche mediante contribuzioni annuali eccedenti, sulle quali è riconosciuto al contribuente un</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non producono effetti in termini di minore gettito poiché estendono ai prodotti PEPP quanto previsto per le forme pensionistiche complementari e i prodotti pensionistici di cui al D. Lgs. 252/2005, non configurandosi quindi né come ulteriori forme agevolative e né come modificative di un regime preesistente fondato sulla tassazione in via ordinaria. Le Autorità di vigilanza interessate (COVIP, Consob, Banca d'Italia ed IVASS) provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>

credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Ai lavoratori che cessano l'attività lavorativa e maturano l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i cinque anni successivi, le prestazioni PEPP possono essere erogate, in tutto o in parte in forma di rendita temporanea, denominata "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA). La rendita è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi. La parte imponibile della rendita anticipata può essere assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di maturazione della posizione pensionistica individuale nel sottoconto italiano con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Inoltre, vengono definite le modalità e le condizioni per il riscatto anticipato, nonché specificato che in caso di morte del risparmiatore prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi soggetti dallo stesso designati. Sulle somme percepite è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di maturazione della posizione pensionistica individuale nel sottoconto italiano con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Articolo 14: disciplina il regime fiscale dei rendimenti conseguiti nella fase di investimento dal PEPP, assoggettandoli soggetti all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (articolo 17, comma 1, del D. Lgs. 252/2005), che i fornitori di PEPP applicano sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il conto PEPP costituisce patrimonio autonomo e separato rispetto a quello del fornitore di PEPP e a quello del cliente.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame non producono effetti in termini di minore gettito poiché estendono ai prodotti PEPP quanto previsto per le forme pensionistiche complementari ed i prodotti pensionistici di cui al D. Lgs. 252/2005, non configurandosi quindi né come ulteriori forme agevolative e né come modificative di un regime preesistente fondato sulla tassazione in via ordinaria.

Articolo 15: disciplina l'erogazione della prestazione finale, che può essere offerta al risparmiatore sotto forma di rendita, capitale erogato in un'unica soluzione, prelievo o una combinazione delle predette forme. Le prestazioni erogate in forma di capitale o di prelievo (fino ad un massimo del 50 per cento del

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame non producono effetti in termini di minore gettito poiché estendono ai prodotti PEPP quanto previsto per le forme pensionistiche complementari ed i prodotti pensionistici di cui al D. Lgs. 252/2005, non configurandosi quindi né come ulteriori forme agevolative e né come

<p>montante finale accumulato) e in rendita sono soggette ad una ritenuta con aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di maturazione della posizione individuale nel sottoconto con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Tale regime si applica anche all'erogazione in forma di capitale o di prelievi qualora la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale.</p> <p>Le prestazioni erogate in capitale e quelle erogate in forma di prelievi superiori al 50 per cento del montante finale accumulato sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23 per cento.</p> <p>Le prestazioni erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui all'articolo 44, comma 1, lettera <i>g-quinquies</i>), del TUIR (redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e rendite vitalizie aventi funzione previdenziale), se determinabili.</p>	<p>modificative di un regime preesistente fondato sulla tassazione in via ordinaria. Le Autorità di vigilanza interessate (COVIP, Consob, Banca d'Italia ed IVASS) provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>Articolo 16: prevede norme di coordinamento fiscale, modificando le disposizioni applicabili alle forme di previdenza complementare al fine di ricomprendervi la disciplina prevista per i PEPP.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non producono effetti in termini di minore gettito poiché estendono ai prodotti PEPP quanto previsto per le forme pensionistiche complementari ed i prodotti pensionistici di cui al D. Lgs. 252/2005, non configurandosi quindi né come ulteriori forme agevolative e né come modificative di un regime preesistente fondato sulla tassazione in via ordinaria.</p>
<p>Articolo 17: prevede che i fornitori di PEPP aventi sede legale in Italia aderiscano a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. Ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie possono aderire anche i soggetti nei cui confronti la COVIP esercita la propria attività di vigilanza. La COVIP determina, con proprio regolamento i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie, nonché i criteri di composizione dell'organo decidente.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e che da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La COVIP provvede all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Inoltre, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, viene espressamente riconosciuto all'Autorità medesima la facoltà di richiedere un contributo ai fini dello svolgimento delle funzioni e dei compiti previste dal presente schema di decreto legislativo, tra i quali quelli relativi all'istituzione di un Organismo per la risoluzione alternativa delle controversie. Da ciò consegue, pertanto, la neutralità finanziaria della disposizione in esame.</p>
<p>Articolo 18: prevede che dall'attuazione del provvedimento in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza</p>	<p>La relazione tecnica chiarisce preliminarmente che è stata inserita un'apposita previsione normativa in merito al contributo dovuto alla</p>

pubblica. La COVIP, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito alle contribuzioni versate annualmente ai PEPP italiani e ai sottoconti italiani dei PEPP esteri, è dovuto alla COVIP, da parte dei fornitori di PEPP, il contributo previsto dall'articolo 13, comma 3, della L. 335/1995 (versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati).

COVIP da parte dei fornitori di PEPP per le funzioni di vigilanza dalla stessa svolte, a differenza di quanto previsto per le altre Autorità (Consob, Banca d'Italia ed IVASS). Ciò in quanto gli ordinamenti di CONSOB, Banca d'Italia ed IVASS già prevedono la possibilità di richiedere il contributo per eventuali nuove funzioni svolte.

La RT afferma altresì che le disposizioni hanno natura ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità di vigilanza interessate (COVIP, Consob, Banca d'Italia ed IVASS) provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame, designando la Commissione di vigilanza sui Fondi pensione (COVIP), la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) quali autorità nazionali competenti designate ai sensi del Regolamento UE 2019/1238, pongono una serie di adempimenti in capo ai predetti soggetti.

In particolare si fa riferimento alle seguenti disposizioni:

- articolo 3, che individua la COVIP quale Autorità nazionale competente a ricevere le richieste di registrazione dei PEPP;
- articoli 4 e 5, che pongono in capo alle Autorità i poteri di vigilanza sui PEPP, individuando il relativo riparto di competenza;
- articolo 6, che disciplina le modalità di pubblicazione delle informazioni sui PEPP;
- articolo 8, che disciplina le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione delle disposizioni di cui al provvedimento in esame;
- articolo 17, che pone in capo alla COVIP le modalità di risoluzione delle controversie.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, in considerazione della clausola di neutralità inserita nel testo e di quanto affermato dalla relazione tecnica, nonché tenuto conto che le norme attribuiscono nuove funzioni, nei settori di rispettiva competenza, ad enti (Banca d'Italia, Ivass, Consob e Covip) che sono esterni al conto economico consolidato della pubblica amministrazione (ossia non inclusi nel cd. "elenco Istat").

Si rammenta, in proposito, che nel corso dell'esame dell'AC 1813 (mine antiuomo, ora legge n. 220 del 9 dicembre 2021), l'attribuzione di compiti di vigilanza a Ivass, Covip e Banca d'Italia è stata reputata priva di effetti sui saldi di finanza pubblica sia in prima lettura dalla Commissione Bilancio del Senato (seduta del 29 aprile 2019) sia in seconda lettura dalla Commissione Bilancio della Camera (seduta del 10 novembre 2021), analogamente a quanto avvenuto nella XVII legislatura allorché fu esaminato un testo sostanzialmente identico. In particolare la Commissione Bilancio della Camera, nella predetta seduta, ha espresso parere favorevole rilevando che: "il provvedimento non appare suscettibile di determinare effetti finanziari diretti a carico della finanza pubblica, come peraltro già evidenziato nel corso della precedente legislatura, posto che gli organismi di vigilanza indicati nel provvedimento non rientrano nel perimetro della pubblica amministrazione".

Analogo parere favorevole è stato espresso dalla Commissione Bilancio della Camera (seduta del 18 maggio 2022), relativamente all'AG 390 (Adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione), con avviso conforme del Governo, rilevando che "le norme attribuiscono nuove funzioni, nei settori di rispettiva competenza, ad enti, quali Banca d'Italia, IVASS, CONSOB e COVIP, che sono esterni al conto economico consolidato della pubblica amministrazione".

Si evidenzia altresì che il provvedimento (articolo 10 e articoli da 12 a 15) definisce il regime fiscale applicabile ai PEPP in ogni loro fase, da quella di accumulo a quella di erogazione delle prestazioni finali. In proposito, la RT afferma che detto regime, in applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), della L. 53/2021, non produce effetti in termini di minore gettito poiché estende ai prodotti PEPP quanto previsto per le forme pensionistiche complementari e i prodotti pensionistici di cui al D. Lgs.

252/2005, non configurandosi quindi né come ulteriore forma agevolativa né come modificativa di un sistema preesistente fondato sulla tassazione in via ordinaria.

Non vi sono quindi osservazioni da formulare nel presupposto che – secondo quanto evidenziato dalla RT – la disciplina agevolativa introdotta per il PEEP sia analoga, per quanto attiene ai profili suscettibili di implicazioni finanziarie, a quella già in vigore per prodotti esistenti caratterizzati dalle medesime finalità. Al riguardo appare opportuna una conferma, tenuto conto della complessità della ricostruzione della disciplina in questione alla luce dei relativi profili applicativi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 18 reca, al comma 1, una clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedendo le autorità nazionali competenti - COVIP, Banca d'Italia, Consob e IVASS - ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, sotto il profilo formale appare tuttavia opportuno modificare il secondo periodo della norma in commento nel senso di riferire la suddetta condizione di neutralità al compimento, da parte dei citati soggetti, degli adempimenti "di cui al presente decreto", anziché "di cui al presente articolo", come attualmente previsto dal testo. Sul punto, si richiede comunque l'avviso del Governo.

Con specifico riferimento alle nuove attività di vigilanza attribuite alla COVIP, il comma 2 del medesimo articolo 18 prevede inoltre che - in relazione alle contribuzioni versate annualmente ai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) italiani e ai sottoconti italiani dei PEPP esteri - al predetto ente sia dovuto, da parte dei fornitori dei PEPP, il contributo previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai sensi del quale il finanziamento della COVIP può essere integrato mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati^[1]. Secondo quanto esposto in relazione tecnica, tale previsione normativa si rende necessaria dal momento che - a differenza degli ordinamenti di Consob, Banca d'Italia ed IVASS, che già prevedono la possibilità di richiedere il contributo a fronte di eventuali nuove funzioni svolte - quello della COVIP non contempla espressamente tale evenienza.

Ai sensi dello stesso comma 2, resta comunque fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a norma del quale a decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento della COVIP e della Consob^[2] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge.

^[1] Come indicato nel bilancio di previsione per l'anno 2022 della COVIP, consultabile sul sito internet, le entrate sono stimate in euro 19.627.216, di cui 8,2 milioni di euro consistenti nei contributi versati dai soggetti vigilati, mentre i trasferimenti correnti da parte dello Stato e degli enti di previdenza ammontano a circa 7,082 milioni di euro.

^[2] Oltre che dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.